

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2021**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto il vigente *“Disciplinare per l’erogazione dei servizi tasse automobilistiche mediante gli studi di consulenza automobilistica”*, approvato con deliberazioni del Comitato Esecutivo del 19 gennaio e del 26 aprile 2016, che stabilisce le modalità e le condizioni per l’affidamento da parte dell’ACI agli Studi di Consulenza Automobilistica dei servizi di assistenza all’utenza in materia di tasse automobilistiche, in forza di specifiche convenzioni stipulate con le Amministrazioni titolari del tributo; vista la nota della Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti territoriali del 6 dicembre 2021, con la quale viene sottoposto al Comitato Esecutivo il testo di un nuovo Disciplinare corredata dalla relativa istanza di adesione; tenuto conto che le integrazioni e modifiche proposte sono finalizzate all’adeguamento del testo ai mutamenti anche di carattere normativo intervenuti, con particolare riguardo all’eliminazione delle previsioni relative al servizio di riscossione a seguito dell’obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA per i pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, alla disciplina degli oneri relativi all’attività di assistenza fornita agli utenti e all’adeguamento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679; preso atto del parere favorevole al riguardo espresso dall’Avvocatura dell’Ente; considerato che l’adozione del nuovo Disciplinare non determina riflessi sul bilancio, restando invariate le quote previste per il rimborso dei costi sostenuti dall’ACI per l’erogazione del servizio di assistenza come polo telematico nelle Regioni in cui tale servizio non è previsto a carico del contribuente; ritenuta l’operazione in linea con gli indirizzi strategici dell’Ente ai fini dello sviluppo delle attività e dei servizi delegati in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento; **approva**, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il nuovo *“Disciplinare per l’erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche mediante gli studi di consulenza automobilistica”*, comprensivo della relativa istanza di adesione, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lettera D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.”.



Automobile Club d'Italia

DISCIPLINARE

PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSE

AUTOMOBILISTICHE

MEDIANTE GLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA

PREMESSO che l'ACI, Ente Pubblico non economico ai sensi della legge 20/3/75 n. 70, è l'unico Ente istituzionalmente preposto ad attivare, nei confronti della generalità dell'utenza automobilistica, ogni forma di assistenza automobilistica collaborando, a tal fine, con la pubblica amministrazione per la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità e alla gestione dei servizi di assistenza all'Utenza in materia di tasse automobilistiche;

CONSIDERATO che l'ACI dispone dell'organizzazione, delle strutture informatiche e delle conoscenze tecnologiche per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente atto, avendo, tra l'altro, sviluppato i prodotti SINTA e la rete telematica necessaria per la loro gestione;

CONSIDERATO che ACI svolge una complessa funzione, articolata in più attività esercitate in stretta connessione tra loro che consistono non soltanto nella fornitura dei dati contenuti negli archivi del PRA e delle altre banche dati ad esso collegate ma, più ampiamente, nella realizzazione di una infrastruttura tecnologica pienamente integrata

nella rete dei soggetti che cooperano per consentire la puntuale esecuzione dei pagamenti delle tasse automobilistiche. In questo Sistema, Aci:

- istituisce e mantiene in esercizio la rete telematica che consente l'integrazione delle diverse banche dati negli archivi unici, regionali e nazionale, delle tasse automobilistiche;
- recepisce nel sistema l'eseguito pagamento imputandolo al veicolo sul quale è dovuto ed aggiornando il relativo «ruolo» (controllo di merito), per tutti i veicoli soggetti alla tassa.

CONSIDERATO che è interesse dell'Aci e delle Amministrazioni titolari della tassa automobilistica rendere i propri servizi più facilmente accessibili all'utenza automobilistica anche attraverso la rete degli studi di consulenza automobilistica, capillarmente diffusa sul territorio e gli altri punti di servizi autorizzati dalle Amministrazioni titolari del tributo.

VISTO l'art 17 comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il quale ha disposto che con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, a partire dal 1 gennaio 1999, svolgono le funzioni di riscossione, accertamento, recupero e rimborso, applicazione delle sanzioni e di contenzioso amministrativo relative alle tasse automobilistiche non erariali;

VISTO il DM 13.09.1999 Approvazione della Convenzione Tipo tra i soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e le amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche;

VISTE le Convenzioni stipulate dall'Ente con le Regioni e le Province Autonome per la gestione delle tasse automobilistiche, nelle quali è previsto il ricorso alla collaborazione degli Automobile Club Provinciali delle Delegazioni AC, degli studi di consulenza automobilistica e degli altri punti di servizi autorizzati dalle Amministrazioni titolari del tributo;

## EMANA IL SEGUENTE DISCIPLINARE

### Articolo 1 - Oggetto

Con il presente Disciplinare sono stabilite le modalità e le condizioni per l'affidamento da parte dell'ACI agli Studi di Consulenza Automobilistica dei servizi di assistenza all'utenza in forza di specifiche convenzioni stipulate con le Amministrazioni titolari dei tributi.

### PARTE PRIMA – Assistenza in materia di tasse automobilistiche

#### Articolo 2 - Servizi di assistenza all'Utenza

1. Gli studi di consulenza titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 264/91, per i residenti delle Regioni e Province Autonome che abbiano autorizzato il servizio, erogano attività di assistenza e consulenza prestando informazioni, sia di carattere generale connesse alla riscossione delle tasse automobilistiche, sulle scadenze, sulle tariffe per singola tipologia di veicolo, sui modi e sui luoghi per il rinnovo del pagamento, sia specifiche relative a particolari agevolazioni tributarie e alla posizione fiscale del veicolo.

2. Il servizio di assistenza prevede:

- a) erogazione di informazioni di carattere generale concernenti la decorrenza, i termini di scadenza, le modalità di calcolo ed i presupposti di imposta della tassa automobilistica regionale;
- b) la ricezione, istruzione e definizione delle richieste di esenzione e sospensione di imposta e rimborso;
- c) la ricezione, istruzione e ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;

- d) la ricezione, istruzione e, e ove espressamente previsto dal titolare del tributo, definizione delle contestazioni degli atti di accertamento, presentate nelle forme previste dalle norme statali e regionali, emessi fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento della tassa automobilistica regionale;
- e) l'esame e la bonifica della posizione fiscale del veicolo in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione del titolare d'imposta del tributo o di ACI, mediante avviso di scadenza o nota di cortesia o altra comunicazione inoltrata dal titolare di imposta;
- f) la ricezione, istruzione e ove espressamente previsto dal titolare del tributo, la definizione delle contestazioni presentate a fronte dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 96 del Codice della Strada (cd. Radiazioni di Ufficio) qualora l'amministrazione titolare del tributo concordi con Aci l'avvio di una apposita campagna di radiazione;
- g) la istruzione delle memorie difensive avverso i ricorsi presentati dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali per le richieste di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica;
- h) altre attività richieste in convenzione o nelle forme di legge dalle Regioni o Province Autonome se ed in quanto compatibili con la struttura organizzativa di ACI, lo statuto dell'Ente, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e le altre leggi comunque applicabili all'attività di assistenza.
- i) ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);

- j) ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali e trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale (per le Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza senza consentire la bonifica e/o aggiornamento dell'archivio);
- k) istruzione e definizione delle richieste di riesame degli avvisi bonari/atti di accertamento/cartelle esattoriali emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento pervenute all'Amministrazione titolare del tributo o ad Aci attraverso i canali di posta ordinaria, elettronica o fax.

3. Gli Studi di consulenza automobilistica s'impegnano a ricevere, acquisire e, ove espressamente autorizzato dall'Amministrazione titolare del tributo, definire avvalendosi esclusivamente delle procedure automatizzate messe a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, ove consentito dalla normativa e/o dalle regolamentazioni Regionali o Provinciali, e dietro rilascio d'apposita ricevuta, la documentazione presentata dai concessionari auto per ottenere il riconoscimento del diritto alla sospensione temporanea dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché le domande d'esenzione presentate dai soggetti portatori di Handicap, oltre che le istanze di rimborso.

4. Gli studi di consulenza automobilistica, e, ove espressamente autorizzato dall'Amministrazione titolare del tributo, su specifica richiesta del contribuente e dietro presentazione d'idonea documentazione, effettuano le variazioni dei dati dei versamenti errati nonché l'aggiornamento del ruolo regionale e provvedono al rilascio al contribuente dell'attestazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della posizione fiscale del veicolo, osservando con puntualità le modalità operative impartite dall'ACI con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio.

5. Gli studi di consulenza automobilistica assicurano l'esame, l'istruzione e, ove espressamente autorizzato dall'Amministrazione titolare del tributo, la definizione nei casi previsti e consentiti, delle contestazioni e/o dei ricorsi inviati/presentati sempre in forma scritta mediante apposita istanza sottoscritta dal proponente titolare o suo delegato contro gli atti di recupero bonario e/o coattivo della tassa automobilistica, con conseguente rilascio al proponente titolare o suo delegato che ne faccia richiesta di un documento attestante la posizione tributaria del veicolo. Dette istanze dovranno essere consegnate sempre alla competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI per le verifiche di rito, con cadenza settimanale. In caso di ritardo, non giustificato da cause di forza maggiore, nella consegna settimanale delle predette istanze, protrattosi oltre il termine di 7 giorni si procederà, previa contestazione anche via email da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI dell'inadempimento, alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al ripristino delle condizioni previste dal presente Disciplinare, fatta salva, nei casi di reiterata violazione della presente disposizione, la revoca dell'autorizzazione.

6. Gli studi di consulenza automobilistica s'impegnano a fornire all'utenza, con la necessaria professionalità e cura, i predetti servizi rispettando le modalità e gli standard di qualità di cui al successivo articolo 4.

7. Per l'espletamento dell'attività di assistenza all'Utenza ACI provvedere a curare la formazione a beneficio dei singoli Studi di consulenza automobilistica. Qualora al presente disciplinare abbia aderito un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto degli Studi di consulenza automobilistica ad essa affiliati od associati a vario titolo, la formazione sarà resa da ACI a beneficio delle predette

organizzazioni le quali dovranno farsi carico di formare a loro volta gli studi di consulenza automobilistica a loro iscritti od associati.

8. L'adesione al servizio di "Assistenza all'utenza" deve essere sottoscritta da un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essa affiliati od associati a vario titolo. Il potere di agire in nome per conto dei punti di servizio affiliati all'organizzazione che aderisce al presente disciplinare deve essere dimostrata e documentata.

### Articolo 3 - Compensi per i servizi di assistenza all'Utenza

1. Per i servizi di cui all'articolo 2, fatte salve diverse disposizioni impartite dai titolari del tributo che in tal caso dovranno intendersi parte integrante, gli Studi di consulenza automobilistica accettano i seguenti compensi:

- a) assistenza all'utenza in sede di contestazione, in fase di recupero bonario e coattivo, o di richiesta in sede di pagamento della tassa automobilistica o su segnalazione dell'Ente impositore Euro 6,30 oltre Iva per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito esclusivamente nei casi sopra citati sul ruolo regionale;
- b) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione presentate dai concessionari auto Euro 0,50 oltre Iva per ogni singola targa, in entrata e in uscita, della sospensione dell'obbligo tributario;
- c) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande di esenzione dei soggetti portatori di handicap e altre, che siano definite con il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla competente Unità Territoriale o Direzione Territoriale o Area Metropolitana, Euro 6,30 oltre Iva. L'importo di Euro 6,30 sarà altresì riconosciuto anche nel caso di diniego del diritto all'esenzione da parte dell'Unità o Direzione Territoriale o Area

Metropolitana, qualora tale decisione sia determinata da questioni di merito (e non a causa di aspetti meramente formali o riconducibili a carenza documentale) attinenti ad aspetti di carattere normativo non in precedenza previsti, disciplinati e regolamentati;

- d) ricezione, istruzione e acquisizione delle domande relative a ulteriori tipologie di esenzione, Euro 6,30 oltre Iva per ogni pratica definita in maniera corretta;
- e) ricezione, istruzione e acquisizione delle istanze di rimborso, Euro 6,30 oltre Iva;
- f) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame degli avvisi bonari emessi a fronte di un insufficiente, tardivo od omesso pagamento con contestuale acquisizione ottica della documentazione prodotta dall'Utente Euro 6,30 oltre Iva;
- g) nelle Regioni che prevedono tale tipologia di servizio di assistenza per ogni bonifica e/o aggiornamento di archivio eseguito sul ruolo regionale a seguito di ricezione, istruzione delle richieste di riesame di cartelle esattoriali con seguente trasmissione della documentazione prodotta dall'Utente alla competente Unità Territoriale Euro 6,30 oltre Iva.

2. Tali compensi, spettanti solamente per le pratiche lavorate correttamente nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ACI anche a mezzo di manuali operativi e circolari in materia di tasse auto, saranno richiesti dagli studi di consulenza automobilistica all'ACI o dagli Enti, Società, Consorzi o Associazioni in nome e per conto degli Studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo dietro presentazione di fattura trimestrale da inoltrare ad ACI esclusivamente attraverso la piattaforma denominata "fatturazione web" di cui all'articolo 6.

3. I suddetti compensi non saranno riconosciuti nel caso di errata lavorazione della pratica. Non sarà inoltre riconosciuto alcun compenso a titolo di bonifica e/o aggiornamento del ruolo regionale effettuato in assenza dei presupposti di cui alla lett. a) del presente articolo.
4. ACI non è responsabile ad alcun titolo dei danni anche erariali conseguenti l'errata lavorazione di una pratica di contenzioso, che restano a carico esclusivo del soggetto, individuato mediante l'utenza, che ha definito la pratica e del soggetto titolare dello studio di consulenza automobilistica.
5. L'ACI si riserva in ogni caso la possibilità di modificare unilateralmente l'importo dei citati compensi, di cui ai commi precedenti, con un preavviso di un mese, qualora si verifichino degli eventi che determinino una variazione dei servizi, degli obblighi, delle condizioni economiche ed in generale dei rapporti tra l'ACI e le Amministrazioni titolari del tributo e tra l'ACI e gli studi di consulenza.

## PARTE SECONDA – Norme disciplinari e finali

### Articolo 4 - disposizioni di servizio

1. I punti di servizio s'impegnano per le attività oggetto del presente Disciplinare ad utilizzare esclusivamente i programmi informatici forniti dall'ACI e si obbligano a non modificarli o manometterli. Si obbligano altresì ad osservare, con scrupolosa attenzione, le istruzioni operative emanate con manuali tecnici, lettere circolari, istruzioni di servizio, che saranno trasmessi dall'ACI.
2. Le attività oggetto del presente Disciplinare sono effettuate solo con modalità "on-line", a far data dall'avvenuto avviamento del sistema, che prevede il collegamento telematico con gli archivi di riferimento.

3. Tempi e modalità di trasmissione dei dati sono predefiniti dalle procedure automatizzate fornite dall'ACI e, in nessun caso, possono essere modificate dai punti di servizio.
4. Qualora per caduta o malfunzionamento del collegamento telematico con l'archivio regionale o provinciale, così come nei casi di guasti o malfunzionamenti delle procedure software, i punti di servizio richiedono, tramite fax o via email, assistenza al sistema informativo dell'ACI che interviene, compatibilmente con la natura del guasto, entro le 24 ore successive a quelle della avvenuta richiesta, salvo le eventuali cause di forza maggiore.

#### Articolo 5 - Verifiche e controlli

1. I punti di servizio sono tenuti a consentire accessi e verifiche da parte del personale dell'Amministrazione titolare del tributo o dell'ACI per il controllo dell'attività oggetto del presente Disciplinare, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno svolgersi, nel rispetto della normativa sulla privacy, arrecando il minor disagio possibile all'utenza e allo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza da parte dei punti di servizio.
3. Ove al presente Disciplinare abbia aderito un Ente, Società, Consorzio o Associazione che agisce in nome e per conto dei punti di servizio ad essa affiliati od associati a vario titolo, gli accessi e le verifiche di cui ai commi precedenti potranno essere espletate, oltre che dal titolare del tributo, anche dal personale delle predette strutture, le quali relazioneranno ad ACI su quanto riscontrato.
4. In assenza di cause di forza maggiore, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ACI, previa contestazione dell'inadempimento anche via e.mail da parte della competente Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana,

provvederà alla sospensione del servizio per 7 giorni e comunque sino al completo ripristino delle condizioni contrattuali.

#### Articolo 6 - Fatturazione

1. Al fine di ridurre i costi amministrativi relativi alla gestione del presente Disciplinare, qualora le fatture da emettere non raggiungano l'importo di Euro 50,00 oltre Iva, la fattura sarà emessa nel trimestre successivo, purché raggiunga tale importo e, in ogni caso, al termine dell'anno solare.
2. Con riferimento alle fatture da emettere verso Aci, i punti di servizio o gli Enti, Società, Consorzi o Associazioni, in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo, aderiscono alla piattaforma di fatturazione elettronica, fornita gratuitamente da ACI, denominata "Fatturazione Web", mediante la quale sarà effettuata la spedizione telematica delle fatture medesime.
3. La liquidazione delle fatture emesse sarà subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, attestate dal DURC, ed alla consegna del "Documento di tracciabilità finanziaria" da trasmettere a cura del soggetto richiedente il pagamento della fattura.

#### Articolo 7 - Clausola di riservatezza

1. I punti di servizio sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi documentazione o informazione proveniente dall'ACI o dagli utenti dei servizi oggetto del presente Disciplinare e a non divulgare né utilizzare, neppure dopo la cessazione del contratto, in tutto o in parte, le notizie, le informazioni e la documentazione tecnologica, commerciale, aziendale, amministrativa o legale conosciuta e utilizzata in virtù ed a seguito del presente Disciplinare.
2. I punti di servizio sono tenuti a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle

attività prestate per l'ACI, nonché tutti quelli di cui verranno in possesso e/o a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 8 - Revoca, recesso o sospensione dei servizi

1. Il presente Disciplinare cessa di produrre effetti per la parte concernente i singoli servizi revocati o a fronte dei quali è stato esercitato il recesso o non è stato rinnovato l'affidamento ad ACI. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di assistenza all'Utenza da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell'ACI, i punti di servizio non potranno avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.
2. Il servizio di assistenza all'Utenza è immediatamente sospeso:
  - a) per comportamenti lesivi dell'immagine di ACI o dell'Amministrazione titolare del tributo; intendendosi per comportamenti lesivi dell'immagine anche i reiterati reclami dell'utenza;
  - b) per violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla Regione o dall'ACI;
3. Il servizio di assistenza all'Utenza è immediatamente revocato:
  - a) per il sopravvenire di una condanna penale del responsabile del punto di servizio o l'accertata violazione di norme fiscali, tributarie o relative al rapporto di lavoro dal momento in cui Aci ne viene a conoscenza;
  - b) per l'esecuzione di prestazioni di assistenza all'utenza sulla base di procedure informatiche o manuali non autorizzate da Aci;
  - c) su richiesta motivata dell'Amministrazione titolare del tributo o a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi della Legge 264/1991.

## Articolo 9 - Cessazione degli effetti del Disciplinare

1. Il Disciplinare cessa di produrre effetti con decorrenza immediata dallo stesso giorno in cui cessano gli effetti delle convenzioni o dei contratti di affidamento. In tali casi nulla è dovuto ai punti di servizio oltre al corrispettivo per le operazioni di assistenza effettuate sino alla data di cessazione della convenzione o del contratto di affidamento.
2. Qualora il Disciplinare cessi di produrre effetti i punti di servizio dovranno restituire all'ACI ogni strumento, materiale o prodotto fornito in corso di vigenza del presente contratto entro e non oltre 7 gg. dalla data di cessazione del rapporto.
3. Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'addebito, con conseguente fatturazione a carico dell'incaricato del servizio di tutti i prodotti e servizi ACI non restituiti, calcolati al loro prezzo di mercato.

## Articolo 10 - Disposizioni a tutela di ACI

1. I punti di servizio si impegnano a mantenere indenne l'ACI dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dagli utenti o da qualsiasi Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria dovute/o alla mancata osservanza delle obbligazioni assunte o a comportamento illecito dell'incaricato del servizio e/o del suo personale ai sensi degli artt.1218 e seguenti c.c. e di ogni altra disposizione di legge, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.

## Articolo 11 - Cause di risoluzione

1. Il rapporto sarà risolto al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni o dei seguenti inadempimenti dell'incaricato del servizio allo stesso contestati dall'ACI con raccomandata A.R., ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 1456 c.c.:

- cessione a terzi di singoli diritti derivanti dal presente Disciplinare, senza il preventivo consenso scritto da parte dell'ACI;
- fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
- violazione rifiuto o interferenza agli accessi, verifiche e controlli di cui all'articolo 5;
- violazione reiterata dell'obbligo di consegna settimanale delle pratiche di assistenza all'Utenza di cui al precedente articolo 2;
- violazione di anche una delle disposizioni di cui all'articolo 4;
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 7;
- qualsiasi atto o fatto che, direttamente o indirettamente, procuri un danno all'immagine dell'ACI o alla sua Federazione.

2. Resta salvo il diritto dell'ACI di revoca degli effetti del presente Disciplinare per il venire meno delle condizioni fiduciarie che ne hanno determinato il conferimento.

#### Articolo 12 - Principio di prevalenza del Disciplinare

Il presente Disciplinare sostituisce i precedenti accordi tra ACI ed i Poli Telematici relativamente alle tasse Automobilistiche.

#### Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei Dati Personalini presenti negli Archivi delle Tasse automobilistiche è la Regione/Provincia Autonoma titolare del tributo, che ha affidato ad ACI il servizio di gestione della tassa automobilistica.

**2. I ruoli di Responsabile esterno e di Sub-Responsabile del trattamento dei dati rispettivamente di ACI e dei Poli telematici o direttamente dei propri affiliati a quest'ultimi, nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del servizio, sono**

**regolati da specifici atti di nomina in funzioni delle diverse previsioni degli Accordi di Cooperazione tra ACI e gli Enti territoriali titolari del tributo.**

#### Articolo 14 – Controversie

1. Per ogni controversia concernente il presente Disciplinare è competente il foro di Roma.

#### Articolo 15 - Disposizioni in materia di durata del disciplinare

1. L'adesione al presente disciplinare ha durata annuale.

2. E' fatto obbligo ai punti di servizio direttamente o per il tramite di Ente, Società, Consorzio o Associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo, di comunicare ad Aci ogni eventuale variazione dei dati contenuti nell'istanza di adesione.

3. Sono comunque fatte salve le disposizioni già previste in materia di revoca/recesso, cessazione degli effetti e cause di risoluzione del disciplinare stesso.

ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

**ISTANZA DI ADESIONE DELL'ENTE, SOCIETÀ, CONSORZIO O ASSOCIAZIONE CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA AD ESSA AFFILIATI OD ASSOCIATI A VARIO TITOLO **PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE** SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE APPROVATO DAL COMITATO ESECUTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CON DELIBERAZIONE DEL 19/1/2016 E S.M.I.**

Considerato

- che l'Ente/Società/Consorzio/Associazione \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n.ro \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata da (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
recapito telefonico \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

AGISCE IN NOME E PER CONTO DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA AD ESSA AFFILIATI OD ASSOCIATI A VARIO TITOLO, INDIVIDUATI SINGOLARMENTE IN UN APPOSITO ELENCO CHE SI ALLEGA;

- che lo stesso Ente/Società/Consorzio/Associazione dichiara di aver preso visione e di accettare il disciplinare approvato dal Comitato Esecutivo dell'ACI con deliberazione del 19/1/2016 e s.m.i.;

contestualmente, lo stesso Ente/Società/Consorzio/Associazione presenta istanza di adesione al medesimo disciplinare sopracitato e **chiede di aderire in nome e per conto degli Studi di consulenza riportati in allegato al servizio di ASSISTENZA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE (dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni di svolgimento dei servizi previsti dagli artt. 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).**

**A tal fine allega:**

- Documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- Documento di tracciabilità finanziaria (legge 136/2010) (nelle ipotesi in cui il costo dell'assistenza sia a carico dell'Amministrazione titolare del tributo);
- Visura Camerale;
- Dichiarazione che comprovi il potere di agire in nome e per conto delle "agenzie affiliate" di cui all'elenco "agenzie affiliate" da allegare (con file indicizzato da aggiornare periodicamente);
- Dichiarazione da parte del legale rappresentante circa il possesso dell'autorizzazione ex lege 264/91 da parte di tutti gli studi di consulenza automobilistica ad esso affiliati od associati a vario titolo riportati nell'elenco "agenzie affiliate" allegato.

Al fine di consentire ad ACI di richiedere il DURC presso i competenti enti previdenziali, dichiara che:

- a) l'attività è svolta da (impresa o lavoratore autonomo): \_\_\_\_\_;
- b) qualora l'attività sia svolta da impresa, il CCNL applicato ai dipendenti è il seguente:  
\_\_\_\_\_;
- c) il numero degli addetti alle attività in materia di tasse auto nell'ufficio di \_\_\_\_\_  
è pari a n.ro \_\_\_\_\_ persone;
- d) ai fini INAIL il codice ditta/codice PAT è \_\_\_\_\_;  
la sede INAIL competente è \_\_\_\_\_;
- e) ai fini INPS la matricola azienda è \_\_\_\_\_, la sede INPS competente è \_\_\_\_\_;
- f) provvederà tempestivamente alla sottoscrizione per accettazione dell'atto relativo alla responsabilità del trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento UE n. 216/679 nell'ambito dell'attività svolta da Polo e/o da propri affiliati.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma

---